DELIBERAZIONE N. 5/2026/PARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'udienza pubblica del 8 luglio 2026 composta dai Magistrati:

Maria Rachele Anita ARONICA	Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Primo Referendario- relatore
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario- relatore
Giuseppe DI PRIMA	Referendario
Francesca LEOTTA	Referendario
Marina SEGRE	Referendario
Mara ROMANO	Referendario

nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare gli artt. 39, 40 e 41;

VISTO lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

VISTO l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*), a norma del quale «[l]*e Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli articoli 40 e 41 del citato testo unico*»;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTO l'art. 11 (*Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio*) della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR – *Linee di orientamento sulle Parifiche dei rendiconti generali delle Regioni/Province Autonome*;

VISTE le deliberazioni n. 383 del 19 novembre 2024 e n. 15 del 23 gennaio 2025, con cui la Giunta della Regione Siciliana ha, rispettivamente, approvato e rettificato il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023;

PRESO ATTO del deposito del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023, in data 28 gennaio 2025.

VISTA la deliberazione n. n. 247/2025/GEST del 29 ottobre 2025 della Sezione di controllo per la Regione siciliana di approvazione degli esiti della verifica del Rendiconto generale per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655;

VISTE la disposizione n. 42/2025 e l'ordinanza n. 15/2025, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha fissato, rispettivamente, i criteri e la composizione del collegio delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana per l'anno 2026;

VISTO il decreto n. 1/2026/SSRR, con il quale il Presidente delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, individuato nella suddetta disposizione presidenziale n. 42/2025, dispone la composizione, per l'anno 2026, del Collegio delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione n.1/2025/SSRR/INPR del 21 febbraio 2025, di approvazione del programma delle attività istruttorie da svolgere sul Rendiconto generale della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023;

VISTA l'ordinanza n. 8/SSRR/2026/PARI del 4 marzo 2026, di convocazione delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, nella Camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, nella composizione per il giudizio di parificazione, con la quale sono state riassegnate ai Magistrati le attività per le relazioni sul Rendiconto generale della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023;

VISTA l'ordinanza n. 14/2026/SSRR/PARI del 22 aprile 2026, di convocazione delle Sezioni Riunite per l'Esame e l'approvazione delle relazioni istruttorie ai fini del contraddittorio con le Parti (Amministrazione regionale e Rappresentante della Procura generale della Corte dei conti per la Regione siciliana) nelle adunanze di pre -parifica, preliminari al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2023;

VISTO l'esito della Camera di consiglio del 22 aprile 2026, di approvazione delle bozze delle suddette relazioni istruttorie;

VISTA l'ordinanza n. 17/2026/SSRR/PARI con cui il Presidente delle Sezioni Riunite, come individuato nella suddetta disposizione n.42/2025 del Presidente della Corte dei conti, ha convocato il Collegio delle SSRR e le Parti per il contraddittorio (Amministrazione regionale e Rappresentante della Procura generale della Corte dei conti per la Regione Siciliana), nell'Adunanza del 16 giugno 2026, per la pre –parifica del Rendiconto generale della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2023;

VISTE ed ESAMINATE le memorie depositate dall'Amministrazione regionale con nota n. 18898 del 9 giugno 2026 (prot. Cdc n. 178 del 9 giugno 2026), nota n. 19217 dell'11 giugno 2026 (prot. Cdc n. 184 del 12 giugno 2026), nota n. 19402 del 15 giugno 2026 (prot. Cdc n. 188 del 15 giugno 2026), nota n. 24358 del 18 giugno 2026 (prot. Cdc n. 195 del 18 giugno 2026) e nota n. 19983 del 19 giugno 2026 (prot. Cdc n. 196 del 19 giugno 2026);

PRESO ATTO del regolare e completo svolgimento del contraddittorio nella già menzionata Adunanza in Camera di consiglio, nella quale l'Amministrazione regionale, che aveva depositato le sue memorie con il corredo degli allegati, ha esposto gli argomenti a chiarimento e il Procuratore ha formulato le sue osservazioni;

VISTO il Decreto n. 11/2026/SSRR/PARI di nomina dei Magistrati Giuseppe Vella e Massimo Giuseppe Urso come "Relatori" nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2023;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 19/2026/SSRR/PARI di convocazione delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana e di tutte le Parti (Amministrazione regionale e Pubblico Ministero) in pubblica udienza per il giorno 8 luglio 2026;

VISTA la memoria del Pubblico Ministero, prot. n. 421 del 3 luglio 2026 (acquisita con prot. Cdc n. 222 di pari data), recante le richieste conclusive per la dichiarazione di parifica del Conto del bilancio, con le eccezioni specificamente individuate;

UDITI nella pubblica udienza dell'8 luglio 2026:

- i magistrati relatori Giuseppe Vella e Massimo Giuseppe Urso;

- il Pubblico Ministero nella persona del Titolare della Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, Presidente Romeo Ermenegildo Palma;

- l'Assessore per l'Economia Avv. Prof. Alessandro Dagnino;

- il Ragioniere Generale Dott.ssa Gloria Giglio;

- il Segretario Generale Avv. Ignazio Tozzo,

ha emesso la seguente

DECISIONE

FATTO

1. *Risultati dei documenti consuntivi*. Il Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023 nelle sue componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 383 del 19 novembre 2024 e rettificato in alcuni allegati con la successiva deliberazione n. 15 del 23 gennaio 2025, è stato presentato a queste Sezioni Riunite in data 28 gennaio 2025.

Le risultanze del Rendiconto generale della Regione Siciliana sono le seguenti:

1 - CONTO DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA

Gestione della competenza

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	410.240.817,75
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.117.648.587,28
FPV di entrata da attività finanziarie	21.472.604,15

ENTRATE

ENTRATA - ACCERTAMENTI	**25.721.598.340,85**
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.529.626.223,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.106.733.568,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	549.814.342,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.282.375.980,66
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	60.978.815,42
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.192.069.409,25

SPESE

SPESA - IMPEGNI	**23.223.785.757,09**
Titolo 1 - Spese correnti	16.799.727.222,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.630.422.942,02
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	348.261.221,91
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	253.304.961,84
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.192.069.409,25
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	392.461.266,86
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	751.734.505,11
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	8.923.064,29

Gestione dei residui

RESIDUI ATTIVI:	**8.323.364.704,21**
Residui attivi da esercizi precedenti	5.714.986.543,00
Residui attivi di nuova formazione	2.608.648.161,23
RESIDUI PASSIVI:	**5.826.454.559,27**
Residui passivi da esercizi precedenti	3.017.432.942,00
Residui passivi di nuova formazione	2.809.021.618,00

Gestione di cassa

FONDO CASSA INIZIALE	5.393.766.009,44
Riscossioni	24.815.919.138,64
Pagamenti	22.302.249.536,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	7.934.395.220,78

2 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE	SEGNO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al primo gennaio	+			5.393.766.009,44
Riscossioni	+			24.815.919.138,64
Pagamenti	-			22.275.286.927,30
Saldo di cassa al 31 dicembre	=			7.934.398.220,78
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			39.626.883,73
Fondo di cassa al 31 dicembre	=			7.894.771.337,05
Residui attivi	+	5.714.986.542,98	2.644.081.103,27	8.359.067.646,25
Di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale)			*35.432.942,04*	*35.432.942,04*
Residui passivi	-	3.017.432.941,53	2.809.021.617,74	5.826.454.559,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-			392.461.266,86
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-			751.734.505,11
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	-			8.923.064,29
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A)	=			9.274.265.587,77

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	274.705.278,77
Accantonamento residui perenti al 31/12	517.076.469,46
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	2.040.607.026,83
Fondo perdite società partecipate	35.451.619,08
Fondo contenzioso	523.924.100,22
Altri accantonamenti	646.201.442,91
Totale parte accantonata (B)	4.037.965.937,27
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	20.500.542,78
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.726.014.220,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	861.499.794,32
Altri vincoli	518.289.794,79
Totale parte vincolata (C)	6.126.304.352,80

Totale parte destinata agli investimenti (D)	11.007.943,74
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-901.012.646,04

3 - STATO PATRIMONIALE

Consistenza al 31/12/2023

ATTIVO	
Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo dotazione	0,00
Immobilizzazioni	6.202.693.286
Attivo circolante	15.990.991.308
Ratei e risconti	1.503.265
Totale dell'attivo	22.195.187.860
PASSIVO	
Patrimonio netto	-99.959.243
Fondi rischi ed oneri	1.808.654.985
Trattamento di fine rapporto	0,00
Totale debiti	13.042.776.912
Ratei e risconti	7.443.715.206
Totale del passivo	22.195.187.860
Totale conti d'ordine	4.369.801

4 - CONTO ECONOMICO

Componenti positivi della gestione	23.067.271.518
Componenti negativi della gestione	-18.683.461.847
Proventi ed oneri finanziari	-175.448.228
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-24.556.668
Proventi ed oneri straordinari	-333.226.697
Risultato prima delle imposte	3.850.578.077

Imposte	58.168.247
Risultato dell'esercizio	3.792.409.829

2. *Svolgimento del giudizio.*

In aderenza alle indicazioni contenute nelle linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR (secondo cui «*La fase istruttoria si chiude con l'elaborazione di una bozza di relazione, da sottoporre all'approvazione del collegio della Sezione prima di inviarla all'ente per le controdeduzioni e alla Procura regionale per eventuali osservazioni. È necessario che la Sezione approvi collegialmente la bozza di relazione prima dell'invio a Regione e Procura, per assicurare il coordinamento e il confronto tra i relatori e la condivisione degli esiti tra tutti i componenti, oltre che per evitare contrasti di asserzioni, incongruenze di dati contabili, possibili ridondanze. Nella medesima ordinanza di trasmissione, a firma del presidente della Sezione, è anche contenuto l'invito a partecipare ad una "adunanza" di pre-parifica*»), all'esito della camera di consiglio in data 22 aprile 2026, il Collegio delle Sezioni Riunite ha approvato le bozze delle relazioni per il contraddittorio, le quali sono state successivamente trasmesse, con ordinanza presidenziale n. 17/2026/SSRR/PARI del 24 aprile 2026, sia all'Amministrazione regionale che al Presidente di Sezione, Titolare dell'Ufficio di Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, ai fini dello svolgimento del contraddittorio in vista dell'adunanza di pre-parifica, convocata per il giorno 16 giugno 2026, con previsione di apposito termine per la trasmissione di memorie, atti e documenti di chiarimento e/o di replica.

In vista dell'adunanza di pre-parifica, l'Amministrazione ha prodotto le memorie e i corredi documentali di cui alle sopra indicate note n. 18898 del 9 giugno 2026 (prot. Cdc n. 178 del 9 giugno 2026), n. 19217 dell'11 giugno 2026 (prot. Cdc n. 184 del 12 giugno 2026), n. 19402 del 15 giugno 2026 (prot. Cdc n. 188 del 15 giugno 2026), n. 24358 del 18 giugno 2026 (prot. Cdc n. 195 del 18 giugno 2026) e n. 19983 del 19 giugno 2026 (prot. Cdc n. 196 del 19 giugno 2026).

Nell'adunanza di pre-parifica, svoltasi in data 16 giugno 2026, l'Amministrazione regionale ha preso posizione sui singoli aspetti del *thema decidendum* esposti e precisati dai

magistrati istruttori nelle relazioni scritte e in Adunanza, richiamando le memorie, precedentemente depositate ed esplicitando anche oralmente le proprie ragioni.

In quella sede, il Titolare dell'Ufficio di Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana ha effettuato le proprie osservazioni.

Esperita l'adunanza di pre-parifica, con ampia ed esaustiva trattazione di tutti gli argomenti posti in contraddittorio, il Presidente, con ordinanza n. 19/2026/SS.RR/PARI del 24 giugno 2026, ha disposto la convocazione del Collegio delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana e di tutte le parti (Amministrazione regionale e Pubblico Ministero), in pubblica udienza, per il giorno 8 luglio 2026.

In vista di tale udienza, la Regione ha presentato ulteriore nota prot. n. 22143 del 8 luglio 2026 (acquisita con prot. Cdc n. 225 di pari data), mentre il Pubblico Ministero, con memoria, acquisita con prot. Cdc n. 222 del 3 luglio 2026, ha rassegnato le proprie conclusioni, richiedendo la definizione del giudizio con una formula di parifica con eccezioni.

In data 8 luglio 2026, si è svolta l'udienza conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto in esame, alla presenza delle Parti, nello svolgimento della quale, alla relazione introduttiva sulle questioni generali, hanno fatto seguito le due relazioni tematiche, comprensive in sintesi di tutte le questioni specifiche, già poste in contraddittorio nell'Adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Dopo la relazione introduttiva e le relazioni tematiche, sono intervenuti l'ufficio del Pubblico Ministero e, in rappresentanza della Regione siciliana, l'Assessore per l'Economia, il Ragioniere generale e il Segretario Generale, nell'ambito di un completo contraddittorio.

All'esito della camera di consiglio svoltasi nella medesima giornata è stata adottata la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. *Osservazioni preliminari.*

Come illustrato nell'ambito del precedente giudizio di parificazione (deliberazione n. 4/2026/PARI): «*nella giurisprudenza costituzionale è costantemente posto in risalto il vincolo finalistico tra l'indefettibile attività di rendicontazione e il circuito democratico rappresentativo. Difatti, «sia la mancata approvazione dei bilanci sia l'incuria del loro squilibrio strutturale*

interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti» (Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019, § 5.3. del considerato in diritto), in quanto «il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016, § 3 del considerato in diritto)» .

Inoltre, nella prospettiva della finanza pubblica allargata e del contesto dei vincoli nazionali ed europei, appare evidente come la rappresentazione degli esiti della gestione sia significativa non solo per il singolo ente, ma per l'intero sistema in cui il medesimo è inserito, consentendo sia la verifica dell'effettivo apporto fornito al raggiungimento degli obiettivi di carattere economico-finanziario, che l'acquisizione di dati funzionali all'elaborazione di nuove previsioni e manovre di bilancio.

Il rendiconto, infatti, «*costituisce il momento di sintesi in cui devono trovare adeguata rappresentazione gli elementi descrittivi fondamentali che consentano di riscontrare, a livello del singolo ente, il perseguimento dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito, idonei a comporre, in maniera unitaria, il quadro degli interessi finanziari di rilievo nazionale e di carattere eurounitario (artt. 81 e 97 Cost.; legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio). Il bilancio consuntivo predisposto a livello regionale, dunque, insieme a quelli da redigersi da parte del complesso delle amministrazioni pubbliche, verso cui trovano applicazione le disposizioni in materia di finanza pubblica e la conseguente condivisione delle responsabilità per gli obiettivi definiti con cadenza annuale (art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), determinano la base per la «costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio*» (*Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2020, § 3.3.1. del considerato in diritto)».*

Tutto ciò postula, evidentemente, che i conti pubblici e i saldi espressi all'interno dei suddetti documenti consuntivi siano affidabili, veritieri e formulati nel pieno rispetto dei principi contabili, risultando viceversa inficiata la capacità degli stessi di attestare le reali condizioni economiche e finanziarie degli enti cui si riferiscono.

Pertanto, «*atteso il rango degli interessi coinvolti – e, specialmente, la pretesa che gli andamenti di finanza pubblica riflettano la situazione di saldi espressi sul presupposto della serietà – si manifesta con evidenza la necessità che la rappresentazione contabile si svolga in piena adesione ai postulati della veridicità, attendibilità e correttezza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, § 1), alla cui definizione contribuiscono, nel loro insieme, le disposizioni normative poste dall'armonizzazione contabile, con la conseguenza che «gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81 Cost.» (Corte costituzionale, sentenza n. 279 del 2016, § 3 del considerato in diritto).*

In definitiva, secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, l'esame complessivo dei parametri costituzionali vigenti in subiecta materia consente di chiarire che il rendiconto della gestione, indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio, previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011, «deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri» (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, § 3 del considerato in diritto)>>.

Con sentenza n. 184 del 2022, la Corte costituzionale ha delineato in modo preciso gli ambiti delle attribuzioni di rilievo costituzionale che muovono dalla presentazione del documento della rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale da parte dell'organo esecutivo regionale, ribadendo, innanzitutto, la sussistenza di una netta separazione delle sfere di competenza spettanti, rispettivamente, all'Assemblea legislativa e al giudice contabile, circostanza che, in considerazione dei diversi profili sostanziali connotanti i rispettivi distinti poteri, è inidonea a generare un'astratta ipotesi di conflitto (§ 5.2. del *considerato in diritto*).

Difatti – afferma il giudice costituzionale – l'una sfera di competenza «*consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi*

costituzionali di stabilità finanziaria. Quest'ultimo controllo, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio. Esso, al contempo, non può in alcun modo incidere sulla potestà legislativa che la Costituzione e gli statuti speciali, nel caso delle Regioni ad autonomia speciale come la Regione Siciliana, attribuiscono alle assemblee regionali. Queste ultime esercitano la propria competenza legislativa «in piena autonomia politica, senza che organi a ess[e] estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale)» (sentenza n. 39 del 2014)» (*ibidem*).

In merito all'*ubi consistam* della decisione di parificazione, la Corte costituzionale ne pone in evidenza la funzione «*di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio*» (*ibidem*), evidenziando che, sotto il profilo degli effetti, la pronuncia del giudice contabile sul rendiconto generale non spiega incidenza sul contenuto e sull'efficacia della legge adottata dall'assemblea regionale anteriormente alla definizione del giudizio di parificazione eventualmente pendente presso le Sezioni Riunite in speciale composizione (§ 5.3. del *considerato in diritto*).

In ogni caso, rimarrebbero impregiudicati i presupposti – da valutarsi in concreto – per un'eventuale impugnativa della legge regionale, in via principale oppure incidentale, ove, all'esito della certificazione della Corte dei conti, l'ente territoriale scegliesse di non agire con interventi di correzione a fronte delle illegittimità/irregolarità riscontrate, in pregiudizio agli equilibri di bilancio e ai principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali.

Nello specifico, la Corte costituzionale si è espressa nei termini a seguire: «*Se l'ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla*

Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali» (§ 5.2. del *considerato in diritto*).

2. *Sintesi dei risultati della gestione annuale*.

Sulla base dei dati numerici esposti nei documenti presi in esame si delinea, a seguire, un quadro di sintesi dei principali risultati conseguiti all'esito della gestione dell'esercizio finanziario 2023.

La gestione di competenza registra un risultato positivo di euro 2.894.055.756,68, tenuto conto del saldo in avanzo (euro 2.497.812.583,76) tra accertamenti (euro 25.721.598.340,85) e impegni (euro 23.223.785.757,09) e del saldo positivo delle diverse componenti del Fondo Pluriennale Vincolato (euro + 396.243.172,92), in parte entrata (euro 1.549.362.009,18) e in parte spesa (euro 1.153.118.836,26).

Il risultato della gestione dei residui segna un avanzo di euro 523.861.164,12, imputabile alla variazione in aumento dei residui attivi per euro (+) 591.990.931,61, alla diminuzione dei residui attivi per euro (-) 256.544.106,16 e alla eliminazione di residui passivi per euro (+) 188.414.338,67.

Gli effetti congiunti delle positive gestioni di competenza (euro 2.894.055.756,68) e in conto residui (euro 523.861.164,12), esitano nella variazione in aumento del risultato di amministrazione (lett. A) dell'esercizio 2023 per complessivi euro (+) 3.417.916.920,80.

A tale risultato deve essere sottratto l'importo di euro (-) 17.601.671,17, corrispondente alla somma di alcune operazioni extracontabili effettuate all'interno del prospetto del Risultato di amministrazione.

Difatti, da un lato, la diminuzione dei debiti di tesoreria, per euro 12.664.274,09, di cui si dirà a breve, è stata portata in incremento dell'importo dei pagamenti registrati del Conto del bilancio al fine di ricondurre, a consuntivo dell'esercizio, la cassa di diritto (euro 7.907.435.611,14) -risultante dalle operazioni registrate sul Conto del bilancio - a quello di fatto (euro 7.894.771.337,05). Dall'altro lato, il saldo negativo della variazione delle giacenze di fine esercizio presenti sui conti correnti postali, pari ad euro 4.937.397,08 (40.370.339,12 a chiusura del 2022 - 35.432.942,04 a chiusura del 2023), incide sull'importo della variazione dei residui attivi rettificati a consuntivo della gestione rispetto al valore delle registrazioni presenti nel Conto del bilancio.

Il Conto del bilancio dell'esercizio 2023 registra, nel complesso, riscossioni per euro 24.815.919.138,64 e pagamenti per euro 22.302.249.536,94, comprensivi delle operazioni in conto residui e di quelle concernenti le obbligazioni attive e passive con scadenza nella competenza dell'esercizio, con un risultato di cassa positivo di euro (+) 2.513.669.601,70.

Il dato dei pagamenti del Conto del bilancio include l'importo di euro 39.626.883,73, relativo alle partite sospese per pagamenti originati da azioni esecutive ancora da regolarizzare alla fine dell'esercizio, secondo la procedura puntualmente descritta dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 6.3)[1], ma non anche il già menzionato importo di euro 12.664.274,09 che corrisponde alla variazione in diminuzione dei *debiti di tesoreria*[2] (sul punto si rinvia ai contenuti della pertinente Relazione, § 2.2.5.2.).

Al fine di ricomporre le discrasie tra la cassa di diritto e di fatto, come esplicitato dall'Amministrazione regionale nella *Relazione sulla gestione*[3] e come riportato dall'organo

[1] Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 6.3, è disciplinata la seguente procedura: «*Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento. Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.* […] *È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio": a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato), b) l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto. Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio*».

[2] Il totale dei pagamenti rilevabile dal *Conto del bilancio* è di euro 22.302.249.536,94 e, tuttavia, nel prospetto del *Risultato d'amministrazione* (Rendiconto 2023 – Allegato n. 8) tale valore è stato diminuito dei pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati al 31 dicembre 2023 per euro 39.626.883,73 e incrementato dell'importo di euro 12.664.274,09 corrispondente alla diminuzione dei *debiti di tesoreria* relativi alla contabilità n. 24. Conseguentemente, il totale dei pagamenti rilevabile nel prospetto del *Risultato d'amministrazione* è di euro 22.275.286.927,30 (Rendiconto 2023 - Allegato n. 26 *Relazione sulla gestione*, pagine 83-84).

[3] Cfr. allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, pagina 84: «*I pagamenti complessivi […] pari a euro 22.275.286.927,30 sommati ai pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati al 31 dicembre 2023 per euro 39.626.883,73, […], sono ridotti dell'importo di euro 12.664.274,09 corrispondente al saldo della gestione di tesoreria relativa al conto di servizio n. 24: tenuto conto di ciò il totale dei pagamenti risulta pari a euro 22.302.249.536,94 come rilevabile dal conto del bilancio.*

I versamenti complessivi, riportati nella superiore tabella, pari a euro 24.815.919.138,64 sono rilevabili anche dal conto del bilancio».

di revisione[4], nell'impossibilità di modificare le registrazioni contabili effettuate sul *Conto del bilancio* a titolo di *pagamenti*, sono state apportate modifiche extracontabili al valore della corrispondente voce all'interno del prospetto del *Risultato di amministrazione*.

Un'analisi più approfondita delle dinamiche retrostanti ai suddetti valori, anche in chiave di raffronto diacronico rispetto al precedente esercizio finanziario, è contenuta nel capitolo n. 2 dell'allegata relazione al quale, pertanto, si rimanda.

Al pari di quanto avvenuto nell'esercizio precedente, anche nel 2023 l'Amministrazione regionale non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

In linea con i precedenti giudizi di parificazione, nel corso dell'istruttoria, è stato svolto un approfondimento sulla quantificazione della cassa vincolata, comprensiva delle risorse vincolate riferibili a *trasferimenti* (c.d. *fondi extraregionali*, natura fondi 2-42) e di quelle alimentate da fondi propri per *vincoli attribuiti dall'ente*, *vincoli derivanti da leggi e principi contabili* e per *altri vincoli* (c.d. *fondi regionali*, natura fondi 1).

I dati relativi alla cassa vincolata sono stati, pertanto, acquisiti tramite la relazione resa dall'organo di revisione sul consuntivo in esame.

L'importo finale della cassa vincolata di fine esercizio di euro 4.857.243.690,15 è inferiore al fondo di cassa effettivo registrato alla fine dell'esercizio. Quest'ultimo, dunque, di per sé considerato, si presenta capiente rispetto alle passività registrate all'interno della contabilità finanziaria e/o ancora da registrare per spese necessariamente da sostenere (spese vincolate).

Quanto al prospetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 118 del 2011, l'Amministrazione regionale ha prodotto l'allegato relativo agli *Equilibri di bilancio* dell'esercizio finanziario 2023, dai cui emerge il rispetto del vincolo costituito dal *risultato di competenza non negativo* (D/1).

In linea con gli esercizi precedenti, il debito di finanziamento della Regione Siciliana registra un decremento, effetto del mancato ricorso al mercato a fronte di rimborsi per quote capitale pari a 162 milioni di euro; risulta, altresì, osservato il limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Nel corso del 2023 è stata realizzata, con la Cassa Depositi e Prestiti, un'operazione di rifinanziamento, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, finalizzata ad acquisire la

[4] Cfr. *Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2023*, pagine 14 e 15.

provvista finanziaria necessaria all'estinzione anticipata del prestito contratto con il MEF per il Piano di rientro del settore Sanità, da restituire al nuovo creditore a condizioni più favorevoli.

Con riferimento alla gestione delle entrate è stato riscontrato un consistente incremento degli accertamenti di competenza, anche se occorre, tuttavia, evidenziare che tale *trend* positivo è stato determinato da una favorevole congiuntura finanziaria e non da interventi strutturali volti al potenziamento del ciclo di gestione delle entrate regionali e/o alla diminuzione strutturale delle spese.

Sotto il profilo gestionale, inoltre, emergono diverse criticità ed inefficienze riguardanti varie aree dell'amministrazione regionale, con particolare riferimento alla gestione degli organismi partecipati, così come si evince nella relazione allegata alla presente decisione e che saranno oggetto di particolare attenzione nei successivi giudizi di parificazione.

3. *Risultanze della gestione di cassa.*

Nel corso delle attività di accertamento di queste Sezioni Riunite circa i fatti di gestione della cassa, è stato acquisito l'elenco analitico dei conti correnti postali con indicazione del saldo delle somme in giacenza alla data del 31 dicembre 2023, pari all'importo di euro 35.432.942,04, parte delle quali (quasi 23 milioni di euro) sono state oggetto di versamento nel principale conto di tesoreria nei primi mesi dell'anno 2024 (tra marzo e aprile), ben oltre il termine di 15 giorni lavorativi prescritto dall'ordinamento contabile[5].

All'esito dell'attività istruttoria, è emersa la questione dell'imputazione delle liquidità finali in giacenza presso i conti correnti postali alla competenza di un esercizio diverso a quello in cui è avvenuta l'effettiva riscossione delle diverse entrate cui sono intestati i depositi, in conseguenza dell'effettivo riversamento delle somme nel conto di tesoreria nel corso del 2024.

[5] Cfr. il d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 4.1 e istruzioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contenute nelle circolari n. 33 del 26 novembre 2008 e n. 11 del 24 marzo 2012, richiamate, più recentemente, nella circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 del Dipartimento delle Finanze dello Stato.

Come è noto, nei precedenti esercizi, sono state riscontrate, a livello esegetico, alcune lacune e ambiguità all'interno della formulazione dei principi contabili, determinanti divergenti prassi applicative da parte dei diversi enti territoriali, a fronte delle quali è sorta l'esigenza di una maggiore esplicitazione, da parte del legislatore nazionale, delle prescrizioni cui attenersi nella uniforme predisposizione delle scritture contabili (come si evince dai termini del dibattito svoltosi in seno alla Commissione ARCONET nel corso delle riunioni tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023).

In conseguenza, con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, entrato in vigore dal 5 agosto 2023, è stato introdotto un aggiornamento dei principi contabili che, a decorrere dall'esercizio 2023, indicano le modalità di effettuazione delle registrazioni contabili concernenti il prelevamento delle somme in giacenza presso i depositi postali alla data del 31 dicembre, enunciando, con inequivoca formulazione testuale, il criterio dell'imputazione delle entrate all'esercizio nel quale è avvenuto il materiale introito delle somme, indipendentemente dalla circostanza che l'operazione di riversamento abbia avuto manifestazione nell'anno successivo.

In particolare, in base all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto, recante l'aggiornamento del paragrafo 3.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, è adesso previsto che debbano essere oggetto di accertamento, con imputazione all'esercizio in cui si sia manifestato l'introito, «*tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate*» e che «*al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo*».

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto, recante l'introduzione del nuovo paragrafo 4.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, è, inoltre, così disposto: «*Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio […]*».

L'art. 1, comma 1, lett. o), del decreto, recante l'aggiornamento del paragrafo 13.7 dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011, in relazione alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, inoltre, prescrive che il prospetto evidenzi in apposita voce «*[…]*

l'importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. […]».

L'integrazione tra i nuovi principi contabili consente di pervenire, pertanto, alle seguenti considerazioni:

1) ove manchi un accertamento di competenza già registrato nelle scritture contabili, le entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31/12 dell'esercizio N, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell'anno N, devono essere accertate per cassa con imputazione alla competenza dell'esercizio N, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo N+1.

Tali giacenze, pertanto, costituiranno disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio N e diverranno parte integrante del fondo di cassa;

2) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio N deve dare autonoma evidenza dei residui attivi incassati alla data del 31/12 dell'esercizio N in conti postali e bancari, in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale nell'esercizio N+1. Poiché tale voce, però, costituisce una specificazione dei residui attivi registrati nel Conto del bilancio ("di cui"), dovranno essere ivi inserite solo le entrate già accertate per competenza (e non per cassa), con imputazione all'esercizio N, incassate in tali conti correnti postali alla data del 31/12 dell'esercizio N, il cui riversamento nel conto di tesoreria principale avverrà nei primi giorni dell'esercizio N+1.

Ciò premesso, in riferimento al quadro normativo in vigore dall'agosto del 2023 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto (con effetti ricadenti sulle scritture contabili del medesimo esercizio) queste Sezioni Riunite hanno rilevato che, con un'operazione di tipo extracontabile, l'importo dei conti correnti postali, pari ad euro 35.432.942,04, è stato portato in incremento dei residui attivi effettivamente registrati nel Conto del bilancio, corrispondenti a euro 8.323.634.704,21, così indicando in euro 8.359.067.646,25 il totale dei residui attivi di fine esercizio all'interno del prospetto relativo al Risultato di amministrazione del consuntivo oggetto del presente giudizio.

Come osservato nel corso del contraddittorio svoltosi nell'Adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2026, sebbene l'intenzione sottostante all'operazione sia stata quella di ricondurre il Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 al postulato della veridicità, è, comunque, stata omessa l'effettuazione di accertamenti per cassa nel Conto del bilancio

per pari importo, come richiesto dai nuovi principi contabili in vigore dal 2023, con conseguente errata imputazione delle pertinenti entrate alla competenza del successivo esercizio 2024.

L'Amministrazione regionale, con propria memoria, ha informato queste Sezioni Riunite di un'attività di progressivo adeguamento dal 2024, di fatto confermando la fondatezza della irregolarità per l'esercizio in esame.

In conseguenza, con riferimento alla contabilizzazione delle somme in giacenza sui conti correnti postali alla data del 31 dicembre 2023, appaiono sussistere le seguenti irregolarità:

1) il Conto del bilancio non ha registrato entrate di competenza, nello specifico, accertamenti e corrispondenti riscossioni, per il complessivo importo di euro 35.432.942,04, pari al valore del saldo delle giacenze presenti sui conti correnti postali a chiusura dell'esercizio;

2) il prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione non ha registrato riscossioni di competenza e, conseguentemente, l'incremento dell'importo del fondo cassa finale per l'ammontare complessivo di euro 35.432.942,04, pari al valore del saldo delle giacenze presenti sui conti correnti postali a chiusura dell'esercizio; operazione che, ove fossero stati effettuati i dovuti accertamenti per cassa, avrebbe dovuto essere realizzata in luogo dell'aumento in via extracontabile dei residui attivi di fine esercizio.

4. *Riscontri sul risultato di amministrazione*.

Queste Sezioni Riunite hanno svolto specifici approfondimenti sulle diverse quote, accantonate, destinate e vincolate, che compongono il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, la cui parte disponibile è negativa per - 901.012.646,04 (prospetto del risultato di amministrazione, lett. E).

I riscontri effettuati hanno consentito di rilevare la sussistenza di irregolarità suscettibili di incidere sulla consistenza finale delle singole partizioni del saldo, con effetti diretti sulla determinazione finale della parte disponibile – e, dunque, sulla misura del disavanzo – nei termini e con le motivazioni che saranno appresso indicate.

Al momento dell'approvazione del documento consuntivo, dunque, l'Amministrazione regionale sarà tenuta a procedere all'eliminazione delle «*espressioni*

finanziarie patologiche […] in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge» (Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2020, § 5 del *considerato in diritto*).

4.1. Con riferimento al *Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il* fondo quantificato in euro 274.705.278,77, risulta in riduzione rispetto all'importo quantificato nell'esercizio 2022, pari ad euro 312.933.804,19. L'importo complessivo accantonato nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rappresenta il 4,07 per cento circa dell'importo complessivo dei residui attivi (euro 6.750.308.757,70) e l'86,78 per cento dei residui attivi oggetto di svalutazione (euro 316.561.472,98).

All'esito della verifica condotta sulle singole partite contabili attive, sulla scorta dei documenti contabili che compongono il rendiconto generale per l'esercizio 2023, approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 383 del 19 novembre 2024, successivamente rettificati con deliberazione n. 15 del 23 gennaio 2025, nonché dei dati e delle informazioni acquisite in sede istruttoria, emerge, anche per l'esercizio finanziario 2023, il mancato integrale recepimento del principio contabile dell'esigibilità, permanendo, tutt'ora, il fenomeno delle registrazioni per cassa delle entrate di competenza degli esercizi pregressi e, conseguentemente, l'esigenza di epurare dalla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità le riscossioni riferite a dette entrate registrate in qualità di maggiori accertamenti in conto residui 2023.

Altre criticità emergono, inoltre, in merito ai capitoli esclusi dal calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla scorta delle irregolarità emerse in sede di Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022 (Deliberazione Sez. Cont. 2025/208/GEST) e dell'istruttoria condotta in sede di giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2022, nonché in merito a quei capitoli di entrata oggetto di svalutazione che presentano residui particolarmente vetusti e non movimentati da anni, la cui quantificazione risulta inficiata dalla presenza di accertamenti con valori iniziali di segno negativo.

In particolare, dall'attività istruttoria, emerge che tale fondo è sottostimato per l'importo scaturente dalla mancata svalutazione di residui afferenti a capitoli di entrata, impropriamente, classificati quali crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche e come tale esclusi dal calcolo del FCDE. Ci si riferisce ai capitoli di entrata 3880, 3896, 3923, 3868, 3900, 3927, 3901, 3928, 3908, 3935, 7385, 3925, 3898, 3934, 3936, 7048 del Titolo III - Tipologia 500 e tale sottostima ammonterebbe ad euro 39.318.209,33.

Nella memoria inviata in sede di contraddittorio pre-parifica, la Regione dichiara che «*In materia non si ritiene di poter fornire ulteriori aggiornamenti oltre quelli già forniti con la memoria prot. n. 15507 del 07/05/2026 resa per dell'Adunanza del 14/05/2026 per la pre-parifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022*», richiamando quanto rappresentato nella predetta nota, in cui si affermava che «*Progressivamente gli Uffici regionali competenti nella gestione dei capitoli di entrata si stanno adeguando alla corretta applicazione dei principi contabili in materia*».

Pertanto, in sede di adunanza di pre-parifica, il magistrato relatore evidenziava che il contraddittorio appariva completo, nonché che la Regione non sembrava contestare la sottostima di euro 39.318.209,33 rilevata nella relazione istruttoria, come d'altronde avvenuto nel 2022, senza ricevere obiezioni.

Allo stesso modo, dall'attività istruttoria, emerge la sottostima per l'importo di euro 3.711.767,30 nella parte "*altri accantonamenti*", riferita ai residui attivi sussistenti sui capitoli 5414 e 7533, oggetto di rilevo dell'Organo di revisione contabile in sede di verifica sui residui attivi dell'esercizio 2022, e per i quali non sembrerebbero essere decaduti, nell'esercizio 2023, i presupposti che avevano dato luogo all'esigenza di accantonamento nell'ambito del FCDE del 2022.

Nella memoria prodotta in sede di contraddittorio pre - parifica la Regione non contesta la sottostima del fondo "altri accantonamenti" per l'importo di euro 3.711.767,30, dichiarando, altresì, che << *Per mero errore, gli importi dei residui individuati nei capitoli 7533 (provv. 01/2019) e 5414 (provv. 1899/2015), rispettivamente pari a euro 1.047.000,00 e 2.664.767,30, non sono stati considerati nella determinazione dell'importo nel citato allegato a/1*>>.

Deve, pertanto, confermarsi la sottostima del FCDE nel rendiconto in esame per euro 31.158.311,19 e del "*altri accantonamenti*", nella parte in cui non registra ulteriori accantonamenti per euro 3.711.767,30.

4.2. Il *Fondo perdite società partecipate*, alla data del 31 dicembre 2023, è stato quantificato dall'Amministrazione regionale in euro 35.451.619,08, mentre, sulla scorta del meccanismo di calcolo previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016, delle argomentazioni formulate con le delibere che hanno definito i precedenti giudizi di parificazione (n. 2/2022/SSRRSC/PARI, 1/2026/SSRRSC/PARI, 3/2026/SSRRSC/PARI, 4/2026/SSRRC/PARI), nonché delle perdite che le società partecipate hanno registrato nei

bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2022, è stata prospettata una sottostima dell'accantonamento per l'importo di euro 1.641.291.55.

Tabella 1- Fondo perdite società partecipate
(quantificazione di cui alla bozza di relazione approvata nella camera di consiglio del 22 aprile 2026)

FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 2023				
SOCIETA'	% di poss.	FONDO PERDITE SOC. PART. RENDICONTO 2023 appr. Delib. G..R. 383 del 19/11/2024	FONDO PERDITE SOC. PART. - rideterminazione Sezione	Discrasia
		(C)	(D)	(C) - (D)
AST Spa	**100**	**22.896.698,50**	**24.773.698,50**	**-1.877.000,00**
AIRGEST Spa	**99,96**	**6.264.400,96**	**6.264.400,96**	**0,00**
PARCO TEC. SCIENTIFICO Scpa	**97,17**	**646.386,20**	**424.019,76**	**222.366,44**
MAAS Scpa	**95,32**	**5.625.710,88**	**5.625.710,88**	**0,00**
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.aR.L	**7,2**	**5.080,54**	**5.080,54**	**0,00**
Resais Spa (part. Al 100% S.A.S.)	**89,04**	**13.342,00**	**0,00**	**13.342,00**
		35.451.619,08	**37.092.910,63**	**- 1.641.291,55**

In disparte le molteplici criticità emergenti dai bilanci 2021 e 2022 della società AST S.p.A., per quel che interessa in questa sede, nell'ambito dell'attività istruttoria, si invitava a fornire documentati chiarimenti in merito alla quantificazione, in euro **22.896.698,50**, del FPSP per la società in oggetto.

L'Amministrazione regionale, con la nota prot. 2224 del 29 aprile 2025, trasmessa come allegato alla nota n. 13272 del 2 maggio 2025, acquisita al prot. Cdc n. 110 del 5 maggio 2025, ha, in merito, precisato che «*La differenza di calcolo deriva dal fatto che, l'Amministrazione regionale ha preso come riferimento per la base di calcolo per gli anni 2021 e 2022 il bilancio consolidato, così come previsto dall'art. 21 co. 1 D.lgs. 175/2016. Tale documento contabile presenta per l'anno 2021 (allegato 2) una perdita di esercizio di euro 12.600.000,00, mentre per l'anno 2022 (allegato 3) presenta una perdita di euro 2.041.000,00.*».

La tesi sostenuta dall'Amministrazione regionale è stata ritenuta condivisibile da queste Sezioni Riunite, per la parte in cui chiarisce che, per il calcolo del fondo, sono stati

presi a riferimento i bilanci consolidati. In base all'art. 21 del D.lgs. 175/2016, infatti, «*Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio*».

Conseguentemente, tenendo fermo il dettato dell'art. 21 del D.lgs. 175/2016 già citato, nonché i principi consolidati dalla giurisprudenza contabile più volte richiamati, il FPSP 2023, determinato sulla scorta delle "*perdite consolidate*" estratte dai "*bilanci consolidati*", avrebbe dovuto essere quantificato in un importo almeno pari ad euro 24.773.698,50, ottenuto incrementando il fondo perdite società partecipate 2021, pari ad euro 8.235.698,50, delle "*perdite consolidate*" rilevate dai "bilanci consolidati" degli esercizi 2021 e 2022, pari ad euro 16.538.000, per il cui dettaglio si rinvia ai contenuti della pertinente Relazione.

Parimenti, per RESAIS in liquidazione, è stato osservato che non doveva essere previsto alcun accantonamento, mentre è stato rilevato per il Parco Tecnologico Scientifico Scpa, che l'importo effettivamente accantonato nel rendiconto 2023, pari ad euro 646.386,20, è stato quantificato in misura superiore al minimo previsto per l'importo di euro 222.388,26 (646.386,20 – 423.997,94). Tutto ciò tenuto conto, tra l'altro, che, a mezzo delle memorie prot. 19217 del 11 giugno 2026 (prot. Cdc. 184 del 12 giugno 2026), depositate in vista dell'adunanza per il contraddittorio preliminare, l'Amministrazione regionale ha indicato una percentuale di partecipazione, per il Parco Tecnologico Scientifico Scpa, pari al 97,165%.

A mezzo delle memorie depositate e della discussione orale in sede di adunanza di pre-parifica, le osservazioni in questione sono state ritenute condivisibili dall'Amministrazione regionale, la quale ha manifestato la volontà di provvedere all'adeguamento del fondo secondo la metodologia indicata dalle Sezioni Riunite.

In quella sede, quindi, sono emerse circostanze specifiche – prontamente indicate – in relazione al maggior importo da accantonare per la società AST S.P.A, pari ad euro 1.877.000,00 (22.896.698,50 – 24.773.698,50) e le sovrastime, rispettivamente, di euro 222.388,26 per il Parco Tecnologico Scientifico e di euro 13.341,00 per RESAIS, che hanno determinato una sottostima del FPSP, complessivamente per tutti gli organismi partecipati, di euro 1.641.269,73 come esplicitato nel seguente prospetto.

Tabella 2 - Fondo perdite società partecipate
(quantificazione finale Sezioni Riunite - udienza del 8 luglio 2026)

FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 2023				
SOCIETA'	% di poss.	FONDO PERDITE SOC. PART. RENDICONTO 2023 appr. Delib. G..R. 383 del 19/11/2024	FONDO PERDITE SOC. PART. - rideterminazione Sezione Riunite	Discrasia
		(C)	(D)	(C) - (D)
AST Spa	100	22.896.698,50	24.773.698,50	-1.877.000,00
AIRGEST Spa	99,96	6.264.400,96	6.264.400,96	0,00
PARCO TEC. SCIENTIFICO Scpa	97,165	646.386,20	423.997,94	222.388,26
MAAS Scpa	95,32	5.625.710,88	5.625.710,88	0,00
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.aR.L	7,2	5.080,54	5.080,54	0,00
Resais Spa (part. Al 100% S.A.S.)	89,04	13.342,00	0,00	13.342,00
		35.451.619,08	37.092.888,81	- 1.641.269,73

4.3. Con riferimento al *fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)*, con la relazione approvata da queste Sezioni Riunite in data 23 aprile 2026 era stata rilevata la sottostima del fondo in esame nel rendiconto 2023, a causa del mancato cumulo dell'accantonamento relativo all'anno 2022, pari ad euro 36.791.619,12 e all'accantonamento relativo all'anno 2023, pari ad euro 38.507.676,27.

Ne discendeva che la Regione avrebbe dovuto accantonare una somma pari ad euro 75.299.295,39 (36.791.619,12+38.507.676,27) e che, conseguentemente, il FGDC, accantonato dalla Regione sul risultato di amministrazione (lett. A) dell'esercizio 2023, pari ad euro 50.000.000,00, appariva sottostimato per euro 25.299.295,39.

Nella memoria del 9 giugno 2026, la Regione ha richiamato gli esiti del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022 e, in particolare, la circostanza che, dal relativo dispositivo, trasmesso all'Amministrazione con nota prot. n. 150 del 27 maggio 2026, non emergono profili di illegittimità o irregolarità in ordine alla mancata istituzione del FGDC nel rendiconto 2022. Pertanto, per la Regione, non risulta più necessario procedere ad alcun cumulo della quota di FGDC da accantonare nel risultato di amministrazione 2022 con quella accantonata nel risultato di amministrazione 2023.

Con ulteriore memoria dell'11 giugno 2026, inoltre, la Regione ha rappresentato di dover rettificare gli importi relativi allo stanziamento definitivo del macroaggregato 1.03 e della relativa quota vincolata, da scomputare dal FGDC, poiché, con la nota n. 13804 del 08

maggio 2025, non erano stati presi in considerazione alcuni capitoli istituiti nel corso dell'esercizio 2023.

In particolare, l'importo della spesa del macroaggregato 1.03 risulta pari ad euro 1.742.861.335,00, invece che di euro 1.710.388.599,35 e l'importo della quota di spesa vincolata del macroaggregato 1.03 da scomputare ammonta ad euro 992.563.389,87, invece che ad euro 972.707.810,32.

In data 19 giugno 2026, l'Amministrazione regionale ha trasmesso il dettaglio dei capitoli presi in considerazione ai fini della rideterminazione dell'importo da accantonare; pertanto, la quantificazione del FGDC deve essere rideterminata in euro 37.514.897,29 anziché in euro 38.507.676,27.

Alla luce della rettifica da apportare e del nuovo calcolo del FGDC, emerge che l'accantonamento al FGDC per euro 50.000.000,00, disposto dalla Regione nel rendiconto 2023, risulta eccedere per euro 12.485.102,71 rispetto all'importo del fondo, calcolato da queste Sezioni Riunite in applicazione della disciplina in materia, con emersione di un minore disavanzo, ex lett. E del risultato di amministrazione, per il medesimo importo.

4.4. Con riferimento alla *Parte vincolata* una specifica problematica è sorta, come per i precedenti esercizi, in relazione alle modalità di sottrazione degli importi degli accantonamenti a titolo di FCDE anche da quei capitoli/aggregati contabili di natura vincolata che non esponevano alcun avanzo (oppure un avanzo non capiente), con conseguente determinazione di valori negativi portati in detrazione dall'ammontare complessivo delle economie vincolate e realizzazione di un indebito abbattimento della parte vincolata. Ne è derivato, pertanto, un indebito miglioramento anche del risultato di amministrazione di fine esercizio.

Il rilievo sollevato è stato posto in diretta correlazione con l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011 concernente l'esposizione delle economie vincolate, il quale, a tal proposito, dispone che «*[l]'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse*».

In merito, queste Sezioni Riunite hanno fanno osservare come una corretta interpretazione del quadro normativo consente di ritenere che la sospensione del vincolo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. 118/2011, deve essere necessariamente operata nei

limiti dell'avanzo disponibile in corrispondenza di ciascuna entrata svalutata, in quanto, diversamente, verrebbero meno le finalità perseguite dalla ratio della norma, che è appunto quella di mantenere inalterata la copertura fornita alle spese finanziate da entrate da difficile esazione, con un effetto, né peggiorativo né tantomeno migliorativo, ma assolutamente neutro sul risultato di amministrazione.

La prassi contabile eseguita dall'Amministrazione regionale, invece, sottrae quote di FCDE dalla parte vincolata del risultato di amministrazione, laddove non ci siano avanzi vincolati ovvero quest'ultimi siano inferiori alla quota di FCDE accantonata.

In particolare, per le risorse vincolate da trasferimenti, è stato indebitamente portato in detrazione dalla parte vincolata di amministrazione l'importo di euro – 37.920.713,44, che rileva ai fini della quantificazione dell'FCDE ma non può, legittimamente, essere scorporato dalle risorse vincolate.

Analogamente, anche per le quote di avanzo vincolato dall'ente, la nettizzazione è avvenuta sottraendo quote di accantonamento FCDE anche in presenza di "giri" incapienti, per l'importo di euro 7.017.852,96.

L'ammontare complessivo dei valori negativi sottratti, indebitamente, alla parte vincolata risulta, dunque, pari ad euro 44.938.566,40, generando un effetto migliorativo del risultato di amministrazione di pari importo.

In sostanza, in difformità dai principi contabili, da ciascuna delle specifiche posizioni di natura vincolata (in avanzo), indicate nelle sopra citate tabelle della bozza di relazione concernente la "*parte vincolata e destinata*", è stato detratto un valore maggiore di quello dei rispettivi accantonamenti a FCDE, alterando la quantificazione della parte vincolata.

L'Amministrazione regionale, a mezzo delle memorie depositate e della discussione orale in sede di adunanza di pre-parifica, ha rappresentato che, a partire dal prossimo Rendiconto generale, si conformerà ai rilievi di queste Sezioni Riunite.

5. *Il ripiano del disavanzo di amministrazione nell'esercizio 2023*.

5.1. In conformità all'essenza del giudizio di parificazione, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale quale «*risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica),* […] *in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*», al fine «*di mettere a disposizione*

anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2022, punto 5.2 del *considerato in diritto*), le Sezioni Riunite sono tenute a sottoporre a verifica il perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo di amministrazione, la cui rappresentazione contabile trova sintesi nel principale saldo registrato a consuntivo della gestione annuale, ossia il risultato di amministrazione (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in allegato al *Rendiconto*, totale parte disponibile – lett. E; d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafi 13.7. e 13.10.3, e allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30).

In linea generale, secondo la metodologia imposta dall'ordinamento contabile, occorre rammentare che deve essere oggetto di riscontro l'eventuale miglioramento totale o parziale del risultato di amministrazione rispetto a quello registrato a chiusura dell'anno antecedente, che, con riferimento a ciascuna singola componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio e in rapporto agli stanziamenti da iscriversi nel *Conto del bilancio*, richiede di confrontare gli importi da ripianare in attuazione delle rispettive discipline concernenti i singoli piani di rientro.

A seguito di tali accertamenti di legittimità/regolarità, ove il miglioramento imposto dalle norme sul recupero del disavanzo non dovesse effettivamente realizzarsi, in tutto o in parte, la successiva approvazione del rendiconto da parte dell'organo legislativo – a valle degli esiti del giudizio di parificazione – produrrebbe, in linea generale, obblighi immediatamente conformativi a carico dell'esercizio in corso di gestione, secondo il principio di continuità tra gli esercizi finanziari pubblici, in quanto «*le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio*» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.26).

Qualora, invece, il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio dovesse presentare un importo superiore a quello applicato al bilancio, ne conseguirebbe l'anticipo delle attività previste nel piano di rientro, con generale obbligo di ascrivere «*il maggiore ripiano del disavanzo alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto*» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.30).

Nell'ipotesi in cui sussistano norme autorizzative sulle specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, la relazione sulla gestione deve descrivere le diverse partizioni del disavanzo e la composizione delle relative frazioni di ripiano applicate al bilancio dell'esercizio rendicontato, ponendo, altresì, in evidenza quelle che gravano sugli esercizi considerati nel bilancio di previsione del triennio successivo (e degli ulteriori periodi finanziari), secondo la rappresentazione sintetica contenuta in appositi prospetti che l'ente territoriale è tenuto a redigere (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3). Secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile, la colonna del prospetto relativa all'esercizio successivo a quello oggetto di rendicontazione, deve, infatti, dare evidenza della «*quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme*».

Le verifiche sugli obblighi intermedi del ripiano del disavanzo di amministrazione, dunque, sono preordinate a garantire il «*principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici* [che] *è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Esso esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie*» (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, punto 2 del *considerato in diritto*).

La corretta redazione di tali prospetti, in definitiva, pone in rapporto di continuità l'esercizio rendicontato rispetto a quello in corso di gestione e ai successivi periodi finanziari, sotto il profilo della programmazione degli obblighi di rientro dal disavanzo.

5.2. Per un completo *excursus* sull'evoluzione del disavanzo di amministrazione della Regione siciliana, sulle modalità del suo progressivo ripiano intermedio nel periodo 2020-2022, sul contesto normativo di riferimento e sugli esiti del contenzioso costituzionale originatosi nell'ambito dei precedenti giudizi di parificazione, si rinvia alla puntuale analisi di queste Sezioni Riunite contenuta nella *Relazione* sul Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022 (capitolo 2, paragrafo 2.4).

Nella parte a seguire, si procederà all'esame degli stanziamenti di spesa effettuati, a titolo di ripiano del disavanzo, nel corso della gestione finanziaria del 2023 nonché sugli obiettivi intermedi di recupero concretamente realizzati a consuntivo.

5.3. La legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025) ha inizialmente destinato al programma di recupero del disavanzo di amministrazione stanziamenti di spesa per complessivi euro 438.498.419,07 nell'esercizio 2023[6], secondo la seguente articolazione:

- euro 57.131.952,42 a titolo di quota di competenza del disavanzo *ante* armonizzazione contabile, soggetto a ripiano ventennale dal 2015 ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto-legge 13 giugno 2015, n. 78 (come modificato dai commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e dell'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (capitolo 4);

- euro 42.420.362,67 a titolo di quota di competenza del disavanzo *ante* armonizzazione contabile non recuperato alla data del 31 dicembre 2018, soggetto alle modalità di ripiano «*in anni 10 a decorrere dall'esercizio 2023*» in base alle originarie previsioni dell'art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 al 18 ottobre 2023 (capitolo 4);

- euro 164.180.871,87 a titolo di quota di competenza del disavanzo straordinario (c.d. *extradeficit*), soggetto a ripiano trentennale dal 2015 ai sensi dell'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 (capitolo 6);

- euro 49.254.261,56 a titolo di quota di competenza del disavanzo straordinario (c.d. *extradeficit*) non recuperato alla data del 31 dicembre 2018, soggetto alle modalità di ripiano «*in anni 10 a decorrere dall'esercizio 2023*» in base alle originarie previsioni dell'art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 al 18 ottobre 2023 (capitolo 6);

- euro 6.240.628,61 a titolo di quota di competenza del disavanzo ordinario della gestione del 2017, soggetto a ripiano ventennale dal 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 874, della legge n. 145 del 2018 (capitolo 14);

- euro 102.661.874,95 a titolo di quota di competenza del disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2018, soggetto alle modalità di ripiano «*in anni 10 a decorrere dall'esercizio 2023*» in base alle originarie previsioni dell'art. 1, commi da 841 a 845, della

[6] Cfr. Giunta regionale, deliberazione n. 106 del 1° marzo 2023, *Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*, prospetti nelle pagine 683 e 684.

legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 al 18 ottobre 2023 (capitolo 15);

- euro 16.608.466,99 a titolo di quote residue del disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019, da ripianare in due quote dall'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 (capitolo 16).

5.4. Su tali previsioni incidevano le successive variazioni in riduzione operate dalla legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 (Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme).

Tabella 3– Stanziamenti per la copertura del disavanzo di amministrazione nell'esercizio 2023: previsioni iniziali e definitive di competenza del Conto del bilancio

COMPONENTI DISAVANZO	CAP.	STANZIAMENTI INIZIALI BILANCIO 2023	VARIAZIONI L.R. N. 25 DEL 21.11.2023	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO 2023
DISAVANZO 2014 E RETRO	4	99.552.315,09	-57.131.952,42	42.420.362,67
DISAVANZO 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	6	213.435.133,43	0,00	213.435.133,43
RIPIANO DISAVANZO AI SENSI DEL COMMA 874 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30DICEMBRE 2018, N. 145 (DISAVANZO 2017)	14	6.240.628,61	0,00	6.240.628,61
DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018	15	102.661.874,95	0,00	102.661.874,95
DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE	16	16.608.466,99	-16.608.466,99	
RIPIANO DISAVANZO A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA STATO E REGIONE SICILIANA PER IL RIPIANO DECENNALE DEL DISAVANZO SOTTOSCRITTO IN DATA 16 OTTOBRE 2023	17		70.000.000,00	70.000.000,00
TOTALE		**438.498.419,07**	**-3.740.419,41**	**434.757.999,66**

Fonte: elaborazione delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana su dati del *Conto del bilancio*

Si osserva che il maggiore stanziamento di euro 70.000.000,00 rinveniva una ragione giustificativa negli specifici obblighi concernenti il recupero del disavanzo dal 2023, declinati dall'art. 1, commi da 841 a 843 della legge n. 197 del 2022 e dalle prescrizioni contenute nell'Accordo sottoscritto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della Regione il 16 dicembre 2023[7].

[7] Ai sensi del punto 1) dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 16 ottobre 2023 è stato previsto: «*Per ciascuno degli anni 2023 e successivi sino al completamento del ripiano del disavanzo oggetto del presente Accordo, la Regione si impegna ad incrementare il ripiano annuale del disavanzo previsto dall'articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022 di un importo almeno pari a euro 70 milioni annui. La quota di ripiano annuale così rideterminata è applicata a ciascun esercizio del bilancio di previsione. Qualora, in un esercizio, il ripiano annuale del disavanzo risulti superiore a quello stabilito nel presente punto, la maggiore riduzione del disavanzo ottenuta verrà detratta dall'obiettivo di riduzione del disavanzo degli esercizi successivi secondo le modalità previste dai paragrafi 9.2.30 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Qualora il ripiano annuale del disavanzo risulti inferiore a quello stabilito nel presente punto per un*

Dalla lettura degli atti concernenti la discussione e l'approvazione del disegno di legge[8] – poi esitato quale legge regionale n. 25 del 2023 – non si ricavano, invece, elementi utili a comprendere le motivazioni alla base delle variazioni in diminuzione dei capitoli 4 e 16 (*supra*, tabella n. 3) contenute nell'emendamento proposto dall'organo esecutivo e privo di relazione illustrativa[9].

5.5. La *Relazione sulla gestione* per l'esercizio 2023[10] indica il pieno raggiungimento degli obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo, prendendo a riferimento le quote stanziate nel bilancio di previsione per ciascuna delle sue diverse componenti (euro 434.757.999,66) e raffrontandole con l'importo del miglioramento (euro 3.133.577.673,27) della parte disponibile del risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio in esame (euro –901.012.646,04) rispetto al precedente esercizio 2022 (euro –4.034.590.319,31).

Come specificato nella medesima *Relazione*: «*Con la deliberazione n. 399 del 16.10.2023 la Giunta regionale ha approvato l'accordo tra il Governo nazionale e la Regione Siciliana, sottoscritto nella stessa data dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della Regione, per il ripiano decennale del disavanzo.* […]

Con la deliberazione n. 108 del 21 marzo 2024 la Giunta regionale ha approvato il "Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022 in attuazione del punto 2) dell'Accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023". Detto Piano ha costituito specifico allegato al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026, già approvato con la L.R. n. 2/2024, in virtù della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della successiva L.R. n. 17/2024.

Il disavanzo di amministrazione al 31.12.2023 rimane costituito dalle seguenti due quote:

- *Disavanzo da riaccertamento straordinario – quote di competenza per € 732.572.624,69,*
- *Disavanzo 2017 per € 165.376.658,26*».

Si riproduce la rappresentazione sintetica della parte disponibile del risultato di amministrazione contenuta nella citata *Relazione sulla gestione*, secondo il modello che gli enti territoriali sono tenuti a redigere al fine di descrivere le diverse partizioni del disavanzo e la composizione delle relative frazioni di ripiano applicate al bilancio dell'esercizio

ammontare non superiore al 20 per cento di quello programmato, il minore disavanzo ripianato deve essere recuperato nell'esercizio successivo».

[8] DDL n. 21/A Stralcio III/A.

[9] Cfr. Assemblea regionale siciliana, *Resoconto stenografico - 80ª seduta di mercoledì 15 novembre 2023*, Emendamento Gov.1, pagine 58 e ss.

[10] Cfr. allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, pagine 102-104.

rendicontato, secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 13.10.3).

Tabella 4 – Relazione sulla gestione e.f. 2023: verifica ripiano delle componenti del disavanzo

RIPIANO DISAVANZO E.F. 2023						
	ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2023				
		ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2022 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2023 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2023 (c) = (a) - (b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO NELLA SPESA NELL'ESERCIZIO 2023 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2023 (e) = (d) - (c)
2023	Disavanzo al 2014	4.722.543,49	-	**4.722.543,49**	**42.420.362,67**	
	Disavanzo da riaccertamento straordinario - quote non recuperate al 2018	-	732.572.624,69	-	**49.254.261,56**	
	Disavanzo da riaccertamento straordinario - quote di competenza	3.858.250.488,95	-	**3.125.677.864,26**	**164.180.871,87**	
	Disavanzo 2017	171.617.286,87	165.376.658,26	**6.240.628,61**	**6.240.628,61**	
	Disavanzo 2018	-	-	-	**102.661.874,95**	
	Disavanzo 2019	-	-	-		
	Incremento quota da accordo 2023	-	-	-	**70.000.000,00**	
	TOTALE	**4.034.590.319,31**	**897.949.282,95**	**3.136.641.036,36**	**434.757.999,66**	

Fonte: elaborazione delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana su dati della *Relazione sulla gestione* (pagg. 102-104)

5.6. In relazione all'analisi dello sviluppo del disavanzo di amministrazione, della sua composizione nelle diverse tipologie previste dall'ordinamento e delle modalità di ripiano nell'esercizio 2023, queste Sezioni Riunite hanno ritenuto necessario procedere ad un'autonoma ricostruzione riprodotta nel prospetto successivo (tabella n. 5), per tre ordini di considerazioni:

1) lo schema presente all'interno della *Relazione sulla gestione* reca un evidente errore in quanto indica in euro – 897.949.282,95 il valore della *parte disponibile del risultato di amministrazione* (lett. E) registrata a consuntivo in luogo del corretto importo di euro – 901.012.646,04;

2) i criteri redazionali previsti per la corretta stesura della citata tabella del paragrafo 13.10.3 (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1) richiedono l'indicazione degli importi da iscriversi nella spesa del conto del bilancio, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, «*nel rispetto della legge*». In merito al perimetro di significato da ascrivere a tale sintagma, la Corte costituzionale ha rammentato che «*il dato da riportare deve essere sostanzialmente coerente con i pertinenti principi contabili*» (sentenza n. 168 del 2022, punto 8.1. del *considerato in diritto*);

3) il punto di partenza della verifica è differente, in ragione delle conclusioni cui si è pervenuti in relazione al consuntivo dell'esercizio 2022. Infatti, in base all'elaborazione di queste Sezioni Riunite (cfr. *Relazione sul Rendiconto generale dell'e.f. 2022*, paragrafi da 2.4.5.

a 2.4.5.4., in allegato alla decisione n. 4/2026/PARI del 8 luglio 2026), alla data del 31 dicembre 2022 il complessivo disavanzo di euro 4.034.590.319,30 si componeva delle seguenti tre quote, soggette alla disciplina del ripiano pluriennale stabilito dalla cornice di riferimento statale:

a) euro 96.173.922,31 (in luogo di euro 4.722.543,49) a titolo di disavanzo *ante* armonizzazione (con ripiano in venti esercizi dal 2015; art. 9, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2015, n. 78; art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

b) euro 3.776.160.053,01 (in luogo di euro 3.858.250.488,95) a titolo di *extradeficit* (con ripiano in trenta esercizi dal 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011);

c) euro 162.256.343,98 (in luogo di euro 171.617.286,87) a titolo di disavanzo della gestione dell'esercizio 2017 (con ripiano in trenta esercizi dal 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 874, della legge n. 145 del 2018);

Ad ogni modo, come si ricava dall'analisi condotta in quella sede, emerge il riassorbimento del «*disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022*» di cui all'art. 1, commi da 841 a 845, della legge n. 197 del 2022.

5.6.1. In relazione all'esercizio 2023 (tabella n. 5), la verifica delle Sezioni Riunite considera gli stanziamenti di spesa che avrebbero dovuto investire il bilancio per effetto delle norme che hanno autorizzato il ripiano pluriennale del disavanzo (per un totale di euro 227.553.472,68). Nel raffronto con i miglioramenti conseguiti all'esito della gestione (euro 3.133.577.673,26), si evidenzia il raggiungimento di un traguardo superiore agli obiettivi intermedi di ripiano (per uno scarto positivo di euro 2.906.024.200,58).

In particolare, circa la misura degli obbligatori stanziamenti di bilancio:

1) in relazione al disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 2014, nell'esercizio 2023 occorreva recuperare l'importo di euro 57.131.972,20 quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (art. 9, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2015, n. 78; art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

2) in relazione al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (c.d. *extradeficit*), nell'esercizio 2023 occorreva recuperare l'importo di euro 164.180.871,87 quale

quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (articolo 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011);

3) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2017, nell'esercizio 2022 occorreva recuperare l'importo di euro 6.240.628,61 quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (art. 1, comma 874, della legge n. 145 del 2018).

Tabella 5 - Verifica del ripiano delle componenti del disavanzo al 31.12.2023 – Sezioni Riunite

RIPIANO DISAVANZO E.F. 2023						
		COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2023				
	ANALISI DEL DISAVANZO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2022 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2023 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2023 (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2023 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2023 (e) = (d) - (c)
2023	**Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in anni 20 dal 2015.** *Residuo al 31 dicembre 2022 - quota di competenza (art. 9, co. 5, d.l. n. 78/2015; art. 1, co. 779, l. n. 205/2017; art. 1, co. 886, l. n. 145/2018)*	*96.173.922,31*	*-*	*96.173.922,31*	*57.131.972,20*	
	Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in anni 30 dal 2015. *Residuo al 31 dicembre 2022 - quota di competenza (art. 3, co. 16, d.lgs. n. 118/2011)*	*3.776.160.053,01*	*744.996.930,67*	*3.031.163.122,34*	*164.180.871,87*	
	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare da ripianare in anni 30 dal 2018. *Residuo al 31 dicembre 2021 - quota di competenza (art. 1, co. 874, l. n. 145/2018)*	*162.256.343,98*	*156.015.715,37*	*6.240.628,61*	*6.240.628,61*	
	TOTALE	**4.034.590.319,30**	**901.012.646,04**	**3.133.577.673,26**	**227.553.472,68**	**0,00**

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

In base all'elaborazione di queste Sezioni Riunite, pertanto, alla data del 31 dicembre 2023, il complessivo disavanzo di euro 901.012.646,04 si compone delle seguenti due quote, soggette alla disciplina del ripiano pluriennale stabilito dalla cornice di riferimento statale:

a) euro 744.996.930,67 (in luogo di euro 732.572.624,69, *supra* tabella n. 5) a titolo di *extradeficit* (con ripiano in trenta esercizi dal 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011);

b) euro 156.015.715,37 (in luogo di euro 165.376.658,26, *supra* tabella n. 5) a titolo di disavanzo della gestione dell'esercizio 2017 (con ripiano in trenta esercizi dal 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 874, della legge n. 145 del 2018).

In definitiva, le differenze di calcolo rispetto alla rappresentazione della Regione siciliana esitano in divergenze di valore non significativo.

5.7. Il prospetto elaborato dalle Sezioni Riunite, concernente la quantificazione degli obblighi di recupero del disavanzo a carico del *Conto del bilancio* e la verifica del ripiano delle sue componenti alla data del 31 dicembre 2023 (*supra*, tabella n. 5), è stato sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione regionale ai fini del contraddittorio svoltosi nell'Adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2026.

In quella sede (e anche nella successiva udienza del 8 luglio 2026, nell'ambito della relazione orale) è stato precisato che la ricostruzione è stata effettuata sotto il profilo strettamente contabile, allo scopo di esplicitare la metodologia impiegata per attribuire alle diverse partizioni del disavanzo registrato a chiusura del 2023 la misura del miglioramento della parte disponibile rispetto al precedente esercizio 2022 (quantificabile solo in via *precaria*), e, dunque, con riserva di ogni successiva valutazione circa gli effetti della definitività degli accertamenti in termini di irregolarità/illegittimità sulle diverse componenti del risultato di amministrazione, contenuti nella decisione finale delle Sezioni Riunite.

L'Amministrazione regionale, all'esito della discussione orale, ha affermato di convenire sulla prospettazione delle Sezioni Riunite e ha sostenuto che, concluso il giudizio di parificazione sul Rendiconto dell'esercizio 2023, in sede di sua approvazione con legge, sarà applicata la metodologia indicata ai fini della redazione dell'obbligatoria tabella da allegare al consuntivo[11].

5.8. Alla luce delle riferite osservazioni, le Sezioni Riunite accertano, pertanto, l'illegittimità della tabella allegata al presente Rendiconto generale (*supra*, tabella n. 4), disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3, concernente l'esatta indicazione, per ciascuna componente del disavanzo di amministrazione proveniente dal precedente esercizio, delle quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline.

6. *Allegato 10 al Rendiconto generale relativo agli Equilibri di bilancio – risorse vincolate.*

[11] Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana, nota prot. n. 18898 del 9 giugno 2026 (acquisita in ingresso con prot. Cdc n. 178 di pari data). In particolare: «*Tenuto conto di quanto rappresentato da Codesta Corte dei Conti, questa Amministrazione non può che condividere tutte le valutazioni espresse in merito alla necessità di dovere procedere alla rideterminazione della quota di disavanzo residua da ripianare, calcolata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, conseguentemente al giudizio di parificazione.*
Si trasmette in allegato alla presente un file excel nel quale si è proceduto ad effettuare le necessarie rielaborazioni tenendo conto dell'importo aggiornato del valore della parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) pari a € 901.012.646,04, rideterminando conseguentemente la composizione del disavanzo al 2023 (all. 1).
Si evidenzia che rimangono integralmente confermati i contenuti espressi nella nota di questa Ragioneria Generale della Regione prot. n. 15507 del 07 05 2026 in merito agli effetti prodotti sul bilancio regionale dalle nuove risultanze derivanti dalla parifica del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.
Questa Ragioneria Generale si impegna a procedere ad una ulteriore riformulazione della tabella dimostrativa della composizione del disavanzo, qualora necessaria, nel caso di una eventuale variazione del valore del risultato di amministrazione (lett. E), per effetto delle contabilizzazioni discendenti da variazioni apportate in se de di parifica del Rendiconto in oggetto».

Con riferimento alla *Equilibri di competenza di parte capitale* è stata rilevata la sussistenza di un avanzo della gestione di competenza di parte capitale pari ad euro 566.891.599,74 indicato alla voce *B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale* dell'allegato 10 "*equilibri di bilancio*", confluito nella parte disponibile del risultato di amministrazione e, quindi, a miglioramento del disavanzo di gestione rappresentato nella lett. E) del risultato di amministrazione, invece che riallocato nella parte destinata del risultato di amministrazione.

Preme, preliminarmente, precisare che l'allegato 10 al rendiconto denominato "*equilibri di bilancio*" consente di verificare le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio di parte corrente e di parte capitale, ponendo in evidenza le correlazioni con la variazione del disavanzo finanziario complessivo della parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. *E)* e con la movimentazione della parte vincolata, accantonata e destinata.

Per entrambe le gestioni di parte corrente e capitale il prospetto evidenzia, in prima battuta, *il risultato di competenza* ascrivibile al saldo di entrate e spese al lordo delle risorse vincolate non impegnate e degli stanziamenti definitivi degli accantonamenti, restituendo in tal modo il riscontro in sede di rendiconto dell'attività di programmazione del bilancio.

Se dal descritto risultato di competenza si detraggono le economie di spesa da riallocare nella parte vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, si perviene all'*equilibrio di bilancio*, che esprime il risultato a rendiconto della programmazione di bilancio riferibile alle poste finanziarie disponibili di entrata e spesa, a valere pertanto sulla variazione della parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lett. *E)*.

Infine, per giungere *all'equilibrio complessivo* occorre tener conto delle variazioni degli accantonamenti operate in sede di approvazione del rendiconto, necessarie per gli adeguamenti dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione (dunque al di fuori della programmazione di bilancio), che possono comportare il miglioramento, in caso di liberazione delle risorse accantonate o il peggioramento, in caso di incremento degli accantonamenti, della parte disponibile di cui alla lett. *E)*.

L'equilibrio complessivo così determinato costituisce l'avanzo/disavanzo della gestione di competenza, relativa ad entrate e spese non vincolate a specifiche destinazioni di legge.

Tutto ciò posto, le anzidette risultanze finanziarie espresse dall'allegato 10 al rendiconto dell'esercizio 2023 sono riepilogate nel seguente prospetto:

Tabella 6 - equilibri complessivi della gestione di competenza di parte corrente e parte capitale

gestione di competenza	parte corrente	parte capitale	totale
Risultato di competenza (a)	3.154.899.613,77	655.906.439,89	3.810.806.053,66
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (b)	204.247.339,12	13.974.198,92	218.221.538,04
Risorse vincolate nel bilancio (c)	1.215.690.070,70	65.132.894,72	1.280.822.965,42
Equilibrio di bilancio (d)=a-b-c	1.734.962.203,95	576.799.346,25	2.311.761.550,20
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (e)	130.545.004,56	9.907.746,51	140.452.751,07
Equilibrio complessivo (f)= d-e	**1.604.417.199,39**	**566.891.599,74**	**2.171.308.799,13**

Fonte: allegato n. 10 al rendiconto dell'esercizio 2023

Ripercorrendo le summenzionate fasi sequenziali per la determinazione degli equilibri gestionali complessivi dell'esercizio, se al risultato di competenza (al lordo di risorse vincolate e accantonate nel bilancio), pari ad euro 3.810.806.053,66, si sottraggono le risorse vincolate e accantonate non impegnate in bilancio pari, rispettivamente, ad euro 1.280.822.965,42 e ad euro 218.221.538,04, si giunge all'equilibrio della gestione del bilancio pari ad euro 1.331.435.278,53. Se a questo si aggiunge l'effetto positivo della liberazione degli accantonamenti in sede di approvazione del rendiconto, si perviene all'equilibrio complessivo della gestione di competenza dell'esercizio pari ad euro 2.171.308.799,13, di cui euro 1.604.417.199,39 di parte corrente ed euro 566.891.599,74 di parte capitale.

Tale avanzo di gestione, pur afferente ai fondi non vincolati, non può essere destinato integralmente al miglioramento della parte disponibile (cioè del disavanzo complessivo al 31.12.2022), ma occorre distinguere la parte corrente dalla parte in conto capitale. Per la parte corrente, l'equilibrio complessivo contribuisce alla riduzione del disavanzo della lett. E), la parte afferente, invece, alla gestione in conto capitale (pari ad euro 566.891.599,74) è

da riallocare nella parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione e non a miglioramento del disavanzo, ai sensi del paragrafo 9.2.11 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011, in base al quale "*la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese….*".

Ai fini della presente disamina, si precisa che, in merito alle risorse vincolate nel bilancio (lettera c del prospetto), la somma complessiva delle risorse vincolate non impegnate che viene detratta dal risultato di competenza al fine di pervenire agli equilibri disponibili, è pari ad euro 1.280.822.965,42, di cui la parte prevalente, pari ad euro 1.215.690.070,70, è riferibile alla parte corrente ed euro 65.132.894,72 alla parte capitale. Tale ammontare complessivo di euro 1.280.822.965,42 si ricava dalla colonna *H* dell'*allegato a/2)* al rendiconto "*Elenco delle risorse vincolate* ", da cui non si evince la distinzione tra le due gestioni di parte corrente e di parte capitale che, pertanto, viene esplicitata solamente nell'allegato 10 ai fini della determinazione degli equilibri di bilancio.

Con riferimento alla parte capitale, è stato verificato che l'intero ammontare è confluito nella parte disponibile del risultato di amministrazione e, quindi, a miglioramento del disavanzo di gestione rappresentato nella lett. *E)* del risultato di amministrazione, invece che riallocato nella parte destinata di tale risultato.

Sul punto, in fase di contradditorio, si è chiesto di precisare perché l'avanzo di parte capitale, pari ad euro 566.891.599,74, non è confluito nella parte destinata del risultato di amministrazione, in conformità al succitato paragrafo 9.2.11 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011, considerata la riconducibilità di tale importo alle entrate in conto capitale non impegnate senza vincoli di specifica destinazione.

Sulla scorta di quanto effettuato nella precedente attività di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022, in cui si è verificata la medesima problematica, queste Sezioni Riunite hanno esaminato le risorse vincolate non impegnate, di cui si è detto nella parte superiore esplicativa degli equilibri complessivi, pari ad euro 1.215.690.070,70 di parte corrente ed euro 65.132.894,72 per la parte capitale, la cui somma complessiva coincide con quanto indicato nella colonna *H* dell'allegato a/2) al rendiconto "*Elenco delle risorse vincolate* ", sebbene in quest'ultimo non sia possibile rinvenire l'indicata articolazione.

A tal proposito, è stato osservato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come nella colonna *(h) risorse vincolate nel bilancio al 31.12.2023* dell'allegato 36 -parte dell'Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate, relativo all' elenco analitico delle risorse

vincolate da trasferimenti, sono state individuate entrate di parte capitale non impegnate, per un ammontare di euro 171.483.758,63, ampiamente superiore al predetto importo di euro 65.132.894,72 indicato nell'allegato 10.

Si è osservato, quindi, come in tal caso, e probabilmente anche in altre fattispecie, potrebbe essersi verificato, nell'allegato 10, un indebito spostamento delle entrate in conto capitale non impegnate che alimenta l'equilibrio di parte corrente anziché l'equilibrio di parte capitale.

Nelle memorie depositate in sede di pre-parifica, la Regione, sulla base dei predetti rilievi, ha rielaborato il prospetto degli equilibri con una diversa ripartizione delle risorse vincolate non impegnate di parte corrente e di parte capitale, giungendo ad un equilibrio complessivo di parte capitale negativo pari ad euro -135.965.593,00, che dimostrerebbe l'insussistenza di un *surplu*s di parte capitale da appostare nella parte destinata del risultato di amministrazione.

Tuttavia, la nuova articolazione prospettata dall'ente non risulta idonea a legittimare le predette risultanze, in quanto nel prospetto rielaborato si indicano risorse vincolate nel bilancio pari ad euro 1.608.917.433,62 di parte corrente ed euro 715.261.987,29 di parte capitale, la cui somma pari ad euro 2.324.179.420,91 è divergente e superiore rispetto al succitato ammontare complessivo delle risorse vincolate nel bilancio pari ad euro 1.280.822.965,42, così come espresso nella colonna H dell'allegato a/2) al rendiconto "Elenco delle risorse vincolate ".

In data 19.06.2026, prot. C.d.c. n.196, l'amministrazione regionale ha trasmesso un differente prospetto degli equilibri, in cui è stata modificata la ripartizione delle risorse vincolate non spese tra parte corrente e parte in conto capitale, garantendo la corrispondenza con il dato complessivo di euro 1.280.822.965,42 di cui alla colonna *H* dell'allegato a/2) al rendiconto "*Elenco delle risorse vincolate* ".

In base a tale ultima rappresentazione, dunque, cambia nuovamente la composizione degli equilibri complessivi esposti nell'originario prospetto allegato al rendiconto e riepilogati nella precedente tabella: quelli di parte corrente di cui alla voce A/3 si attestano ad euro 2.307.274.392,13 (contro i suesposti euro 1.604.417.199,39), mentre gli equilibri di parte capitale di cui alla voce *B/3* assumono valore negativo pari a - 135.965.593,00 (contro i succitati euro + 566.891.599,74).

Anche in questa ultima ricostruzione, inoltre, si perviene ancora una volta ad una consistenza negativa della parte capitale pari ad euro - 135.965.593,00, che giustificherebbe l'insussistenza di un avanzo da riallocare nella parte destinata ad investimenti.

Tutto ciò posto, per queste Sezioni Riunite, pur prendendo atto del nuovo prospetto di riconciliazione inviato dall'amministrazione, sulla base degli atti formalmente adottati dalla Giunta regionale, deve pervenirsi alla declaratoria di irregolarità dell'allegato 10) "*equilibri di bilancio*" al rendiconto nella misura in cui: la ripartizione delle entrate vincolate di parte corrente e in conto capitale non rappresentano in misura corrispondente l'importo delle rispettive economie di parte corrente e in conto capitale, la cui somma complessiva è indicata nella colonna H dell'allegato a/2) al rendiconto "*Elenco delle risorse vincolate* ".

A tal proposito, si evidenzia che nella compilazione degli allegati di bilancio deve essere garantito il raccordo tra le risultanze contabili, espresse nei diversi prospetti informativi del rendiconto finanziario, che devono valutarsi congiuntamente al fine di rappresentare adeguatamente i diversi "significati" contabili da attribuirsi ai risultati della gestione finanziaria.

7. *Allegato A/1 al Rendiconto generale nella parte relativa ai debiti fuori bilancio*

Con riferimento agli utilizzi dell'accantonamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011, per i quali la fonte di copertura indicata dall'Amministrazione regionale è rappresentata in misura prevalente dal Fondo rischi contenzioso, la Regione, nella memoria inviata in vista dell'adunanza di pre-parifica, ha condiviso le osservazioni di queste Sezioni Riunite, specificando che ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a), riconosciuti nell'esercizio 2023 con DDL n. 271, n. 307 e n. 308 del 2023 per euro 1.618.718,01, è stata assicurata copertura utilizzando lo stanziamento del capitolo di spesa 215740 e degli altri capitoli di spesa individuati dalle Amministrazioni competenti, procedendo poi a liberare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di Fondo debiti fuori bilancio.

In tale sede è stata, pertanto, fornita la compilazione corretta della riga relativa all'accantonamento in questione del prospetto allegato a/1, in modo che le variazioni delle colonne (b) e (d) riportassero la corretta esposizione dei debiti riconosciuti con i tre DDL citati <<*per i quali la copertura è stata assicurata con il Fondo capitolo 215740 e non con l'Avanzo*>>.

Emerge, pertanto, solo la irregolarità del prospetto allegato a/1 per la parte relativa ai debiti fuori bilancio, pur senza riflessi sul Risultato di amministrazione.

8. *Esiti delle operazioni di verifica sulla legittimità/regolarità di partite finanziarie iscritte nel Conto del bilancio: risultanze della deliberazione n. 247/2025/GEST del 29 ottobre 2025 della Sezione di controllo per la Regione siciliana.*

Con deliberazione n. 247/2025/GEST, depositata il 29 ottobre 2025, la Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha approvato la relazione sugli esiti della verifica del Rendiconto generale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Premesso che non sono emerse irregolarità superiori alla soglia di rilevanza prevista dal metodo di campionamento adottato, in conformità alle modalità, ai criteri e alla metodologia specificati nelle deliberazioni n. 138/2019 INPR e n. 173/2019 INPR, i relativi esiti di irregolarità sono stati richiamati, per consentire eventuali osservazioni, anche nelle relazioni introduttive in sede di pubblica udienza del 24 settembre 2025.

Sono stati esaminati gli ulteriori riscontri pervenuti successivamente alla citata adunanza del 24 settembre 2025 di cui alle note prot. n. del 25 settembre 2025 (prot. Cdc n. 7277 di pari data), prot. n. 33500 del 26 settembre 2025 (prot. Cdc n. 7304 di pari data), prot. n. 37264 del 29 settembre 2025 (prot. Cdc n. 7334 di pari data), prot. n. 12629 del 29 settembre 2025 (prot. Cdc n. 7366 di pari data).

Tali risultanze vengono di seguito sinteticamente riassunte all'interno delle sezioni: A) residui attivi; B) residui passivi.

A. RESIDUI ATTIVI.

A.1. accertamento 117/2018 capitolo 7000, nei limiti dell'importo di euro 64.221,52.

A.2. accertamento n. 344/2022 sul capitolo 7044, nei limiti dell'importo di euro 39.313,13.

A.3. accertamento n. 50/2022 sul capitolo 3880, di euro 81.776,44.

A.4. accertamento n. 164/2023 sul capitolo 7026, nei limiti dell'importo di euro 400.000,00.

B. RESIDUI PASSIVI.

B.1. impegno n. 4/2023 sul capitolo 642441, di euro 147.121,55.

B.2. impegno n. 25/2022 sul capitolo 652402, di euro 150.000,00**.**

B.3. impegno n. 99/2021 sul capitolo 652410, di euro 165.223,69.

B.4. impegno n. 220/2022 sul capitolo 652410, di euro 104.578,60**.**

B.5. impegno n. 66/2023 sul capitolo 652411, di euro 1.414.186,61.

B.6. impegno n. 23/2023 sul capitolo 652413, nei limiti dell'importo di euro 60.502,75.

B.7. impegno n. 8/2023 sul capitolo 652803, di euro 299.297,59.

B.8. impegno n. 515/2019 sul capitolo 313324, di euro 70.419,66**.**

Riguardo alle irregolarità delle voci contabili sopra citate, queste Sezioni Riunite richiamano *per relationem* — facendone proprie le conclusioni — le motivazioni espresse nella deliberazione della Sezione di controllo sopra richiamata.

9. *Esiti degli accertamenti sulla legittimità/regolarità di partite finanziarie iscritte nel Conto del bilancio svolti nel corso del giudizio di parificazione.*

Con riferimento al capitolo di spesa n. 476521, dalla relazione del magistrato istruttore, sembrava emergere che le somme impegnate in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale sul citato capitolo nel 2023 ammontassero ad euro 78.006.063,21.

Nella citata relazione il punto veniva sottoposto a contraddittorio, sia per quanto riguarda l'importo contestato (euro 78.006.063,21), sia in merito al fondamento giuridico, nonché in ordine al mancato accantonamento di alcuna somma nel rendiconto in esame.

Nella memoria inviata in sede di contraddittorio pre-parifica la Regione non fornisce alcun chiarimento aggiuntivo rispetto a quanto rappresentato in sede di parifica del rendiconto regionale 2022, per cui il magistrato relatore rilevava in quella sede che poteva ritenersi confermata l'applicazione dell'art. 92 c.4 *ter* del D.L. n. 18/2020, quantomeno fino al 31 marzo 2023, come emerge dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto la proroga degli stessi contratti sino a quella data.

A partire dal 1° aprile 2023 – periodo dal quale non opera più la proroga disposta in esecuzione dalla deliberazione n. 231/2022 – l'attività è posta in essere *sine titulo*, come confermato dalla sentenza del TAR Sicilia, sez. di Palermo, n. 2236/2024, a cui la stessa Amministrazione regionale dichiara di volersi adeguare.

Nella citata memoria la Regione riferisce che, con D.D.G. n. 1844 del 29 agosto 2024, in adesione al dispositivo della citata sentenza n. 2336/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, che legittima Oneri di Servizio Pubblico (OSP), ha stabilito la validità di questi ultimi a far data dal 1° aprile 2023, con limite temporale al 31 marzo 2025.

Anche in ordine alla quantificazione della somma di cui sopra, la Regione trasmetteva un prospetto, che confermava l'importo di euro 78.006.063,21. Tuttavia, considerato che la fonte normativa delle proroghe era diversa, il magistrato relatore rilevava in sede di adunanza di pre-parifica che sarebbe stato necessario che la Regione quantificasse l'importo delle somme - impegnate in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale - sul citato capitolo dal 1° gennaio al 31 marzo del 2023. A tal scopo la Presidente di queste Sezioni Riunite concedeva alla Regione un breve termine per fornire i dati richiesti.

Con successiva memoria, la Regione ha trasmesso un dato diverso da quello richiesto, in quanto ha allegato una tabella, contenente gli importi impegnati a favore delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2023, *"quale compensazione finanziaria degli oneri di servizio pubblico ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007"*, in considerazione di quanto deliberato con D.D.G. n. 1844 del 29 agosto 2024 in adesione al dispositivo della citata sentenza del Giudice Amministrativo.

Conformemente a quanto deciso nei giudizi di parificazione dei rendiconti regionali 2021 e 2022, queste Sezioni riunite osservano che, in relazione agli affidamenti effettuati in base al richiamato art. 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18 del 2020 (da gennaio a marzo 2023), il giudice amministrativo, invero, ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla legittimità dei provvedimenti di proroga fondati sulla disciplina emergenziale per estraneità degli stessi all'oggetto del giudizio.

Si conferma, dunque, il pregresso orientamento di queste Sezioni Riunite circa l'insussistenza degli eccezionali presupposti previsti dalla citata disposizione, la quale – si ricorda – richiedeva che le procedure di evidenza pubblica fossero in corso alla data del 23

febbraio 2020, come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza in materia (TAR Bolzano, sentenza n. 43/2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6268/2021).

Su tali provvedimenti queste Sezioni Riunite possono, infatti, esercitare il proprio sindacato in via incidentale, come confermato dalla giurisprudenza contabile, per la quale «*l'accertamento della veridicità e regolarità del risultato di amministrazione non può non interessare incidentalmente la legittimità del titolo che ha generato la posta di spesa*» (SS.RR, sentenza n. 7/2025 e, in precedenza, in termini analoghi SS.RR., sentenza n.9/2023).

Pertanto, per differenza tra l'importo totale degli impegni assunti nell'esercizio e quello degli impegni assunti a diverso titolo dal 1° aprile al 31 dicembre del 2023, è confermata la irregolarità degli impegni e dei corrispondenti pagamenti per il complessivo importo di euro 19.501.515,80, nella misura e nei limiti delle spese sostenute in applicazione dell'art. 92, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020 nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2023, importo confermato con l'ultima nota prot. 22143 dell'8 luglio 2026 (port. Cdc n. 225 di pari data).

Circa gli adempimenti a carico della Regione siciliana in relazione all'eventuale recupero di somme, in aderenza ai principi espressi dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (SS.RR., sentenza n. 8/2023), si osserva che nell'esercizio in esame non sono stati sterilizzati i rischi di "danno al bilancio", in quanto non è stata iscritta alcuna somma nel risultato di amministrazione con uno specifico accantonamento, come invece effettuato nel 2022, senza riflessi sul medesimo risultato in assenza di elementi tali da consentire una corretta quantificazione.

10. *Lo Stato patrimoniale*. le risultanze contabili evidenziano una persistente consistenza negativa del patrimonio netto, in continuità con gli esercizi precedenti, anche se, nell'esercizio 2023, si assesta ad euro - 99.959.243, con un miglioramento del 97,55 per cento, rispetto all'esercizio precedente (euro – 4.081.106.480).

Tuttavia, l'affidabilità di tali evidenze contabili è fortemente inficiata da perduranti criticità di carattere generale, già rilevate per gli esercizi 2021 e 2022, così come anche nei precedenti esercizi.

Appare, infatti, ancora irrisolta la problematica riguardante la "ricognizione straordinaria del patrimonio" e la conseguente "rideterminazione del suo corretto valore"

al 31 dicembre 2023, né in sede di contraddittorio sono emersi elementi idonei a modificare tale valutazione.

Risulta, altresì, accertato che non è ancora operativo un software che permetta di quantificare il patrimonio mobiliare, come confermato anche in sede di contraddittorio.
Non risulta superata, nemmeno in sede di contraddittorio, al 31 dicembre 2023 la criticità connessa alla ricognizione e stima dei beni immobili dell'ex "Azienda delle foreste demaniali" (oggi Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale), né la criticità connessa alla "mancata determinazione degli ammortamenti relativi ai "Fabbricati" e all'inattendibilità dei valori iscritti per "Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali", né risulta completata la ricognizione straordinaria ed analitica degli oggetti d'arte (o di valore).
Si rileva che, per l'esercizio 2023, anche all'esito del contraddittorio, permane la criticità relativa alla mancata conciliazione dei rapporti di credito e di debito tra gli Enti strumentali/Organismi partecipati e la Regione siciliana.

Appare ancora irrisolta la problematica riguardante la mancata "registrazione contabile concomitante" dei movimenti finanziari e dei correlati movimenti di natura economico-patrimoniale, al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato.

Le criticità rilevate incidono fortemente sull'attendibilità dello Stato patrimoniale, come, peraltro, evidenziato nel parere del Collegio dei revisori che ha espresso un giudizio di "*[in]attendibilità dei valori iscritti nella situazione Patrimoniale ed economica*".

11. *Il Conto economico*. Il risultato economico finale della complessiva gestione dell'esercizio 2023 registra un valore positivo di euro 3.792.409.829, ricavato per differenza algebrica tra l'insieme degli elementi positivi (ricavi e proventi) e negativi (costi e oneri) rappresentati nelle diverse sezioni a scalare del CE, corrispondenti, rispettivamente, ad euro 23.838.349.001 e ad euro 20.045.939.171. Tale risultato finale, chiaramente superiore a quello di euro 2.262.246.228 dell'esercizio precedente, segnala un sensibile miglioramento della situazione economica in misura poco inferiore al 68%. Nel confronto con l'anno 2022, l'incremento dell'esercizio 2023 va ascritto alla crescita, pressoché bilanciata, di entrambi gli elementi economici positivi e negativi, con una lieve prevalenza dei ricavi/proventi.

Con riferimento alla connessione con il conto di bilancio, si evidenzia che nella nota integrativa non è esplicitato il raccordo con le risultanze del rendiconto derivanti dalla gestione dei residui.

Si auspica, pertanto, una maggiore chiarezza espositiva in merito al raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico – patrimoniale al fine di garantirne completezza, chiarezza e trasparenza.

Valgono, infine, le medesime conclusioni rilevate per lo stato patrimoniale rappresentate nel parere del Collegio dei revisori che ha espresso un giudizio di "[*in]attendibilità dei valori iscritti nella situazione Patrimoniale ed economica*".

P. Q. M.

esaminate le memorie depositate dalla Regione Siciliana e le conclusioni dell'Ufficio di Procura Generale presso la Sezione di Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sul Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023, nei limiti degli accertamenti compiuti, **parifica parzialmente** il Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023 e, nei termini e con le statuizioni sotto riportate,

DICHIARA

A) in relazione al Conto del bilancio:

- in conformità alle risultanze della deliberazione n. 247/2025/GEST del 29 ottobre 2025 della Sezione di controllo per la Regione siciliana, all'esito delle operazioni di verifica, e con gli effetti sul saldo del risultato di amministrazione indicati in parte motiva, **non regolari**:

a) i **residui attivi** relativi a:

1. accertamento n. 117/2018 sul capitolo 7000, nei limiti dell'importo di euro 64.221,52 (DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE);

2. accertamento n. 344/2022 sul capitolo 7044, nei limiti dell'importo di euro 39.313,13 (DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE);
3. accertamento n. 50/2022 sul capitolo 3880, di euro 81.776,44 (UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER LO STRALCIO DEI PREGRESSI INTERVENTI A VALERE SU PROF E OIF);
4. accertamento n. 164/2023 sul capitolo 7026, nei limiti dell'importo di euro 400.000,00 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA);

b) i **residui passivi** relativi a:

1. impegno n. 4/2023 sul capitolo 642441, di euro 147.121,55 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI);
2. impegno n. 25/2022 sul capitolo 652402, di euro 150.000,00 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA);
3. impegno n. 99/2021 sul capitolo 652410, di euro 165.223,69 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA);
4. impegno n. 220/2022 sul capitolo 652410, di euro 104.578,60 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA);
5. impegno n. 66/2023 sul capitolo 652411, di euro 1.414.186,61 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA);
6. impegno n. 23/2023 sul capitolo 652413, nei limiti dell'importo di euro 60.502,75 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA);
7. impegno n. 8/2022 sul capitolo 652803, di euro 299.297,59 (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA);
8. impegno n. 515/2019 sul capitolo 313324, di euro 70.419,22 (DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI);

- all'esito degli accertamenti svolti da queste Sezioni Riunite nell'ambito del presente giudizio di parificazione, nei termini e con gli effetti sul saldo del risultato di amministrazione indicati in parte motiva, **non regolari**:

a) il Conto del bilancio nella misura in cui non ha registrato entrate di competenza – nello specifico, accertamenti e corrispondenti riscossioni – per il complessivo importo di euro

35.432.942,04, pari al valore del saldo delle giacenze presenti sui conti correnti postali a chiusura dell'esercizio;

b) gli impegni registrati sul capitolo 476521, per il complessivo importo di euro 19.501.515,80 (TPL);

B) non regolare lo Stato patrimoniale;

C) non regolare il Conto economico;

D) non regolare il prospetto relativo al Risultato di amministrazione, in allegato al Rendiconto all'esame, nei termini e con gli effetti sul saldo finale indicati in motivazione, relativamente alle seguenti parti:

a) il *Fondo crediti di dubbia esigibilità,* nella misura in cui non registra un ulteriore accantonamento di euro 39.318.209,33;

b) il fondo "*altri accantonamenti*" nella parte in cui non registra ulteriori accantonamenti per euro 3.711.767,30 riferiti ai residui attivi sussistenti sui capitoli 5414 e 7533;

c) il *Fondo perdite società partecipate*, nella misura in cui non registra un ulteriore accantonamento di euro 1.641.269,73;

d) il *Fondo garanzia dei debiti commerciali*, nella misura in cui registra un maggiore accantonamento di euro 12.485.102,71;

e) la *parte vincolata*, nella misura in cui non registra economie vincolate per euro 44.938.566,40;

f) le *riscossioni di competenza* e il *fondo cassa finale* nella misura in cui non registrano l'ammontare complessivo di euro 35.432.942,04, pari al valore del saldo delle giacenze presenti sui conti correnti postali a chiusura dell'esercizio;

E) non regolare la tabella allegata al Rendiconto generale disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3, concernente l'indicazione, per ciascuna componente del disavanzo di amministrazione proveniente dal precedente esercizio, delle quote ripianate (o meno) nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline;

F) non regolare l'allegato 10) al Rendiconto generale nella misura in cui la ripartizione delle voci vincolate di parte corrente e in conto capitale non rappresentano in misura corrispondente l'importo delle rispettive economie di parte corrente e in conto capitale la cui somma complessiva è indicata nella colonna H dell'allegato a/2 al rendiconto "*Elenco delle risorse vincolate*";

G) non regolare l'allegato a/1 al Rendiconto generale nella parte relativa al fondo debiti fuori bilancio (colonne B e D),

APPROVA

la Relazione, che costituisce parte allegata alla presente decisione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

DISPONE

che copia della decisione, con l'allegata Relazione, siano trasmesse al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea regionale siciliana, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 e successivamente letto in pubblica udienza alle ore 13.00.

I Magistrati Relatori
Giuseppe Vella
Massimo Giuseppe Urso

Il Presidente
Maria Rachele Anita Aronica

Depositato in Segreteria in data 31 luglio 2026
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris Rasura